ALLEGATO "A"

MEDIOCIELO

Associazione Culturale Medio Cielo
Via Principi d'Acaja, 28
10138 Torino

Nº 11730/2010

Statuto dell'Associazione Medio Cielo

TITOLO PRIMO
COSTITUZIONE, SEDE, DURATA, SCOPO

ARTICOLO 1.

L'Associazione senza fini di lucro denominata "Medio Cielo", che riunisce studiosi e cultori delle discipline astrologiche e di quelle a queste collegate, è disciplinata dal presente Statuto. L'Associazione ha sede in Torino, Via Principi d'Acaja, 28. La durata dell'associazione è illimitata.

ARTICOLO 2.

Lo scopo dell'associazione consiste nel promuovere:

a) lo studio, la ricerca e la verifica dei principi e dei metodi su cui si fonda la dottrina astrologica e le discipline a questa collegate, ispirandosi al metodo scientifico;
b) lo sviluppo e la diffusione della cultura astrologica;
c) un idoneo ordinamento delle strutture culturali didattiche e pratiche della ricerca astrologica e delle discipline a questa collegate;
d) la valorizzazione e la qualificazione degli associati;
e) l'incontro e la collaborazione fra i cultori delle discipline astrologiche e di quelle a questa collegate, nonché la costituzione di centri locali di studio;
f) l'incontro e la collaborazione fra i cultori italiani e di altri paesi delle discipline astrologiche e a queste collegate;

A tali fini, l'Associazione intende adottare tutte le iniziative che riterrà utili, organizzando convegni, conferenze, seminari, corsi di studio e formazione, producendo libri, dispense, periodici, supporti sonori, visivi e informatici, ed ogni altro genere di beni e servizi utili al raggiungimento dei propri scopi e/o qualunque altro mezzo atto a conseguire il suo fine.
L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

TITOLO SECONDO
SOCI, TESSERAMENTO, ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE, SEZIONI

ARTICOLO 3. SOCI

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di accettare o respingere la richiesta di iscrizione all'Associazione.
I Soci godono delle stesse modalità di accesso all'Associazione e nei loro confronti sono adottate le medesime modalità associative che conferiscono garanzia piena dell'effettività del rapporto associativo.

ARTICOLO 3.1. DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I Soci hanno diritto:

- di partecipare alla vita associativa nelle forme prescritte dallo Statuto e dagli eventuali regolamenti;
- di partecipare all'Assemblea;
- di votare per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e degli eventuali Regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell'Associazione;

I soci hanno il dovere:

- di rispettare il presente Statuto e tutti i Regolamenti dell'Associazione;
- di osservare le delibere adottate dagli organi sociali;
- di pagare la quota associativa alla scadenza stabilita;
- di svolgere le attività associative preventivamente concordate;
- di mantenere un comportamento sempre ed ovunque conforme alle finalità dell'Associazione;
- collaborare all'attività dell'Associazione secondo le proprie attitudini e secondo le eventuali cariche ricoperte.

ARTICOLO 3.2. DIRITTO DI VOTO DEI SOCI

Ogni Socio ha diritto di voto per ogni questione sottoposta a delibera; così, in particolare, per quanto attiene l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti nonché per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

ARTICOLO 3.3. PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di Socio può venir meno:

- per recesso volontario;
- per espulsione;
- per morosità.

Nel primo caso il Socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Tale recesso avrà decorrenza immediata, restando però fermo l'obbligo del pagamento della quota annuale. Nel secondo e terzo caso il Consiglio Direttivo delibera, con il voto favorevole dei 2/3 dei membri costituenti il Consiglio, l'espulsione del Socio previa contestazione degli addebiti e sentito il Socio interessato, per gli atti compiuti dal medesimo in contrasto con quanto previsto dal presente Statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

ARTICOLO 3.4. TIPOLOGIE DI SOCIO

I soci si suddividono in soci fondatori, soci ordinari, soci sostenitori, soci onorari.

SOCI FONDATORI

Sono Soci Fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'Associazione stessa e contribuiscono alla realizzazione degli scopi sociali attraverso la vigilanza e la salvaguardia dello spirito fondante dell'Associazione. Lo status di Socio Fondatore è irrevocabile e si perde solamente con la perdita della condizione di Aderente all'Associazione. I Soci Fondatori sono tenuti a conoscere e ad onorare le norme del presente Statuto.

SOCI ATTIVI

Sono definiti Soci Attivi coloro che contribuiscono alla realizzazione degli scopi sociali attraverso la vigilanza e la salvaguardia dello spirito fondante dell'Associazione.
Sono chiamati a partecipare attivamente alla progettazione e all'attuazione delle attività promosse.
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di cooptare nuovi Soci Attivi tra i Soci Ordinari iscritti ed in regola con il pagamento della quota associativa.

SOCI ORDINARI

Sono coloro che per la propria attività di lavoro, studio, svago, interesse culturale, condividono gli scopi sociali dell'Associazione.

SOCI SOSTENITORI

Sono tutti coloro che non sono obbligati a partecipare all'attività dell'Associazione, ma che la sostengono volontariamente con contributi finanziari o di altra natura.

MEDIO CIELO
Associazione Culturale Medio Cielo
Via Principi d'Acaja, 28
10138 Torino

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Agenzia Entrate
MARCA DA BOLLO
€14,62
QUATTORDICI/62
00026038 00001687 W08VV001
00253074 04/06/2010 12:36:21
0001-00009 559CDC7917213D2E
IDENTIFICATIVO : 01091409780370
0 1 09 140978 037 0

SOCI ONORARI

Vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo perché l'Associazione si ritiene onorata di annoverarli fra i propri soci per ragioni connesse alla loro professione o al loro prestigio. I Soci Onorari non sono tenuti al pagamento di alcuna quota.

ARTICOLO 4. MODALITÀ DI ADESIONE

Le *persone fisiche* che vogliono aderire all'Associazione devono:

a) Compilare il modulo di iscrizione indirizzato al Consiglio Direttivo indicando il nome, il cognome, i dati anagrafici, la professione, l'indirizzo, la Categoria di Socio, la data di ammissione e autorizzando il trattamento dei propri dati personali.
b) Versare la quota di ammissione ed i contributi annuali eventualmente richiesti.

Le *persone giuridiche*, le associazioni, sia pubbliche che private, che vogliono aderire all'Associazione devono:

a) Presentare apposita domanda indirizzata al Consiglio Direttivo indicando la ragione sociale, allegando la delibera dell'organo competente da cui risulti che si approva il presente Statuto, ed indicando il soggetto delegato a rappresentarla;
b) Versare la quota di ammissione ed i contributi annuali eventualmente richiesti.
Le domande di ammissione di nuovi soci sono accolte o respinte dal Consiglio Direttivo, senza l'obbligo di motivazione, con la maggioranza di due terzi dei componenti del Consiglio stesso.

ARTICOLO 5. QUOTE ASSOCIATIVE

Le quote (di adesione e annuale) sono diversificate in base alle Categorie di Socio e sono stabilite dal Consiglio Direttivo.
I Soci hanno l'obbligo di concorrere, moralmente e praticamente, al conseguimento degli scopi della Associazione, partecipando all'attività promossa dalla stessa e versando la quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriore rispetto al versamento originario all'atto di ammissione e al versamento della quota annuale di iscrizione. É comunque facoltà degli Aderenti di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali (direttamente o tramite le sezioni), per supportare la realizzazione di particolari Progetti (realizzazione di percorsi formativi, convegni, seminari, stage, ecc.).
Tale quota deve essere versata dal Socio, direttamente o tramite le Sezioni, sul conto corrente intestato alla Associazione.
I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, né può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.
Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

ARTICOLO 6. SEZIONI

I Soci residenti in una stessa città o in città vicine possono riunirsi per formare, in seguito al riconoscimento del Consiglio Direttivo, delle Sezioni dell'Associazione Culturale Medio Cielo, regolamentate dallo Statuto della stessa Associazione. Le condizioni per il riconoscimento delle Sezioni sono: a) che esse raggruppino almeno cinque Soci ordinari; b) che diano garanzia di un'attività continuativa. Le Sezioni che nell'ultimo biennio non abbiano raggiunto il numero minimo di iscritti e non abbiano avuto attività continuativa, sono dichiarate estinte su delibera del Consiglio Direttivo. L'iscrizione alla Associazione avviene, di regola, attraverso le Sezioni; esse devono, però, comunicarla subito alla segreteria centrale, che provvede a rilasciare le tessere personali. Le sezioni locali dell'Associazione sono dotate di autonomia di iniziativa e di gestione di spesa in merito alle iniziative intraprese. Le sezioni locali agiscono nel pieno rispetto delle linee generali indicate dagli organi dell'Associazione e riportate nei regolamenti interni e devono rispettare comportamenti deontologici non lesivi dello statuto associativo. In caso di conflitto, le delibere degli organi associativi hanno potere vincolante sulle sezioni locali.

MEDIOCIELO

Associazione Culturale Medio Cielo
Via Principi d'Acaja, 28
10138 Torino

TITOLO TERZO
GLI ORGANI

Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea degli Aderenti all'Associazione;
- Il Presidente del Consiglio Direttivo;
- Il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Segretario del Consiglio Direttivo;
- Il Tesoriere;
- Il Revisore dei Conti.

Il Regolamento attuativo può prevedere ulteriori forme di organizzazione.

ARTICOLO 7. ASSEMBLEA.

7.1. L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita dai Soci in regola con gli obblighi Sociali.
7.2. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno. Ad essa compete: a) la nomina del Presidente e del Vice Presidente, scelti tra i membri del Consiglio Direttivo eletto; b) l'approvazione della relazione morale e finanziaria presentata dal Consiglio Direttivo; c) la determinazione del programma di attività dell'Associazione; d) allo scadere del mandato, la nomina del nuovo Consiglio Direttivo e degli eventuali Revisori dei conti; e) all'eventuale modifica del presente Statuto; f) a deliberare l'eventuale scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio; g) l'esame degli altri argomenti che siano all'ordine del giorno.
7.3. L'ordine del giorno dell'Assemblea viene fissato dal Consiglio Direttivo in carica. Le proposte che i Soci intendono far porre all'ordine del giorno dell'Assemblea devono essere presentate almeno due mesi prima della data di convocazione tempestivamente comunicata. Le proposte fatte da almeno trenta Soci dovranno essere inserite nell'ordine del giorno.
7.4. Le deliberazioni dell'Assemblea vengono prese a maggioranza assoluta di voti, ma con la presenza, in proprio o per delega (al massimo due deleghe per persona), di almeno la metà degli associati, se in prima convocazione, e di qualunque numero degli associati se in seconda convocazione. Le modifiche dello Statuto richiedono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Soci e dovranno essere approvate ai sensi delle vigenti disposizioni legislative. Per lo scioglimento della Associazione occorre il voto favorevole dei tre quarti dei Soci. In sede di elezione del Consiglio Direttivo, resteranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti; ogni Socio potrà votare un massimo di quattro nomi. Dei lavori dell'Assemblea dovrà essere redatto verbale e trascritto sull'apposito registro.
7.5. L'Assemblea dei Soci potrà essere convocata in sessione straordinaria per decisione del Consiglio Direttivo o per richiesta motivata di almeno un decimo degli associati.
7.6. Le convocazioni dell'Assemblea sono fatte mediante avviso a tutti i Soci almeno un mese prima del giorno fissato per la riunione. I Soci potranno farsi rappresentare da altri Soci mediante delega individualmente sottoscritta; ogni Socio ha diritto ad un voto in Assemblea e non può rappresentare per delega più di tre Soci.

ARTICOLO 8. CONSIGLIO DIRETTIVO

8.1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre a un massimo di undici membri, nominati dall'Assemblea degli Aderenti all'Associazione.
8.2. I Consiglieri devono essere Aderenti all'associazione, ed almeno tre devono essere Soci Fondatori.
8.3. I Consiglieri durano in carica due anni e sono rieleggibili.
8.4. I Consiglieri possono dimettersi in qualsiasi momento dalla carica, pur rimanendo Aderenti all'Associazione. I Consiglieri decadono automaticamente dalla carica in caso di perdita dello status di Aderente all'Associazione, ai sensi dell'art. 3.3 del presente Statuto.
8.5. I Consiglieri che non partecipano a quattro riunioni consecutive del Consiglio Direttivo decadono automaticamente dalla carica di Consigliere.
8.6. Nel caso in cui risultino decaduti o dimissionari la maggioranza dei consiglieri nominati, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto ed occorre far luogo alla sua integrale rielezione da parte dell'Assemblea. In ogni caso il Consiglio si intende decaduto nell'ipotesi che venga a mancare il numero minimo di tre consiglieri.
8.7. Dalla nomina di Consigliere non consegue alcun compenso.
8.8. Al Consiglio Direttivo è attribuita la gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto ed in particolare il compimento di atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. Inoltre il Consiglio:
- programma le attività dell'Associazione;
- nomina il Segretario e il Tesoriere, da scegliersi tra i Consiglieri eletti;
- delibera l'ammissione all'Associazione di nuovi Soci Ordinari;
- delibera l'esclusione di Aderenti dall'Associazione;

MEDIO CIELO

Associazione Culturale Medio Cielo
Via Principi d'Acaja, 28
10138 Torino

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Agenzia Entrate
MARCA DA BOLLO
€14,62
QUATTORDICI/62
00026038 00001687 W0BVV001
00253075 04/06/2010 12:36:25
0001-00009 023CE7B801D83503
IDENTIFICATIVO : 01091409780369
0 1 09 140978 036 9

- delibera la cooptazione di nuovi Soci Fondatori, tra i Soci Ordinari aderenti da almeno due anni all'Associazione;
- decide l'ammontare e le scadenze delle quote associative;
- predispone il rendiconto annuale;
- predispone l'eventuale Regolamento interno dell'Associazione, e lo propone all'Assemblea degli Aderenti per l'approvazione.

8.9. Il Consiglio è convocato dal Presidente, dal Vice Presidente o dall'eventuale Revisore dei Conti ogni qual volta questi lo ritengano opportuno, oppure da almeno tre Consiglieri, che ne facciano espressa richiesta. Il Consiglio va convocato non oltre trenta giorni dalla richiesta. La convocazione avviene per iscritto e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, l'elenco delle materie da trattare e deve pervenire ai Consiglieri e al Revisore dei Conti almeno otto giorni prima dell'adunanza stessa.

8.10. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri.

8.11. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza. L'espressione di astensione è valutata come voto negativo. In caso di parità decide il voto del Presidente.

8.12. Se l'Aderente di cui il Consiglio deve deliberare l'esclusione dall'Associazione, o la cooptazione a Socio Fondatore, è un Consigliere, questo non prende parte alla riunione.

8.13. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro Consigliere.

8.14. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre: a) di promuovere l'attività dell'Associazione in conformità al programma stabilito dall'Assemblea; b) di raccogliere ed amministrare i fondi della Associazione; c) di mantenere eventuali rapporti con le altre Associazioni astrologiche italiane e di altri paesi. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente almeno due volte all'anno; la convocazione straordinaria si avrà se richiesta da almeno tre dei suoi membri. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti; per la nomina delle cariche è necessaria la maggioranza dei membri; non è ammesso il voto per delega. Dei lavori del Consiglio dovrà essere redatto verbale e trascritto sull'apposito registro.

ARTICOLO 9. PRESIDENTE

Il Presidente Consiglio Direttivo viene scelto dall'Assemblea tra i Consiglieri eletti rappresenta di fatto e legalmente l'Associazione, coordina ed esegue le deliberazioni del Consiglio Direttivo. Dura in carica due anni ed è rieleggibile (al massimo per due mandati consecutivi). In caso di dimissioni o di mancanza del Presidente, il Consiglio Direttivo elegge, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, il nuovo Presidente, che dura in carica per tutto il mandato residuale. Il Segretario e il Tesoriere collaborano col Presidente e tengono gli atti amministrativi e contabili dell'Associazione.

ARTICOLO 10. VICE PRESIDENTE

1. Il Vice Presidente del Consiglio Direttivo viene scelto dall'Assemblea tra i Consiglieri eletti. Dura in carica due anni ed è rieleggibile (al massimo per due mandati consecutivi).
2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qual volta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.
3. Il Vice Presidente collabora inoltre all'organizzazione della vita associativa di concerto con le decisioni assunte dal Consiglio Direttivo e secondo le indicazioni del Presidente. Sostituisce infine il Presidente nelle attività per le quali ha ricevuto delega dal Presidente medesimo.

ARTICOLO 11. SEGRETARIO.

1. Il Segretario del Consiglio Direttivo è un Consigliere nominato dal Consiglio Direttivo stesso. Dura in carica due anni ed è rieleggibile (al massimo per due mandati consecutivi).
2. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea degli Aderenti e del Consiglio Direttivo, e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.
3. Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo, ed il Libro degli Aderenti all'Associazione.

ARTICOLO 12. TESORIERE.

Il Tesoriere è un è un Consigliere nominato dal Consiglio Direttivo stesso. La carica è compatibile con quello di Segretario. Dura in carica due anni ed è rieleggibile (al massimo per due mandati consecutivi).
Il Tesoriere riscuote le quote associative, cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili e predispone il rendiconto annuale, accompagnandolo con idonea relazione contabile.

ARTICOLO 13. LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE.

1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle riunioni e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, e del Revisore dei Conti, nonché il Libro degli Aderenti all'Associazione.
2. I libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza, presso la sede dell'Associazione.

ARTICOLO 14. I REVISORI DEI CONTI

L'Assemblea può nominare i Revisori dei conti, in numero di tre, con il compito di vigilare e controllare, in qualsiasi momento, la gestione economica e finanziaria dell'Associazione, di riferire all'Assemblea, con osservazioni e proposte, in ordine ai bilanci ed alla loro approvazione. Gli eventuali Revisori dei conti durano in carica due anni e sono rieleggibili, al massimo per due mandati consecutivi.

TITOLO QUARTO
ESERCIZIO E PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 15. ESERCIZIO E PATRIMONIO

L'esercizio sociale dura un anno, dall'1 gennaio al 31 dicembre.
Il patrimonio è costituito: a) dai contributi dei Soci; b) dai proventi di pubblicazioni e di iniziative varie dell'Associazione, nell'ambito dei suoi scopi; c) da donazioni e contributi; d) da eventuali donazioni e contributi dello Stato e di enti. I Revisori dei conti, nominati in numero di tre dall'Assemblea, hanno il compito di vigilare e controllare, in qualsiasi momento, la gestione economica e finanziaria della Associazione.
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all'Assemblea ordinaria dei Soci con una relazione che illustra l'attività svolta.
I libri sociali (libro Soci, libro giornale, libro degli inventari, libro delle deliberazioni dell'Assemblea, libro delle deliberazioni del Consiglio Direttivo) prima di essere messi in uso devono essere vidimati ai sensi dell'Art. 2215 del Codice Civile.

TITOLO QUINTO
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 16. SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Intervenendo in qualsiasi momento causa di scioglimento, l'Associazione passerà alla fase di liquidazione. Per tale evenienza, l'Assemblea dei Soci, tempestivamente convocata, nominerà l'organo della liquidazione determinandone i poteri.

TITOLO SESTO
CLAUSOLA FINALE

ARTICOLO 17. CLAUSOLA FINALE

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme in materia del Codice Civile ed alle altre leggi in vigore.